



Codice Etico

FEDERSICUREZZA ITALIA

**Federazione Nazionale Aziende della Sicurezza
nei Luoghi di lavoro e della Formazione**



Codice Etico

Federsicurezza Italia

*Federazione Nazionale Aziende della Sicurezza nei Luoghi di lavoro
e della Formazione*

Premessa

Federsicurezza Italia è una Federazione costituita da professionisti ed imprenditori con comuni ideali e valori, la cui finalità è quella di promuovere la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro. Il presente Codice Etico rappresenta l'enunciazione dei valori della Federazione, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo sociale.

Per la realizzazione degli obiettivi perseguiti, la Federazione può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche operanti nei settori della Formazione e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Ogni lavoratore e/o collaboratore della Federazione è tenuto ad agire attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico. Particolare attenzione è richiesta ai membri della Giunta Esecutiva Federale, dell'Assemblea Federale, al Segretario Generale Federale, al Revisore Unico, nonché al Presidente Federale.

Il presente Codice Etico si inserisce anche nel quadro delle previsioni del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, dettando i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i modelli di organizzazione devono ispirarsi, disciplinando altresì casi e comportamenti specifici per la Federazione, principalmente ai fini della prevenzione dei reati di cui al predetto Decreto e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli Associati, dei Fornitori, e degli altri soggetti terzi che interagiscono e abbiano rapporti con la Federazione.

Il Codice Etico, unitamente allo Statuto, costituisce elemento di accettazione obbligatoria per l'adesione e iscrizione a Federsicurezza Italia.

ART. 1 - Scopo del Codice Etico

Il presente Codice Etico è stato elaborato per dare espressione ai valori etici della Federazione, affinché essi siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i dipendenti e/o collaboratori, nella conduzione delle attività e di tutte le iniziative promosse dalla Federazione.

ART. 2 - Mission della Federazione

Federsicurezza Italia è un'associazione libera autonoma e politicamente neutrale, senza finalità di lucro, che nasce per dare rappresentatività ed indirizzo alle imprese, studi professionali, realtà consulenziali e società di servizi, operanti nel settore della prevenzione e della riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro. La Federazione si impegna a promuovere una cultura condivisa della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro attraverso la formazione, l'iniziativa istituzionale e la sensibilizzazione delle parti sociali, economiche e produttive italiane. La Federazione ricerca costantemente nuovi servizi, opportunità di crescita e sviluppo da offrire ai propri Associati, proponendosi di rispondere in modo efficace ed efficiente alle loro esigenze ed aspettative.

ART. 3 – Principi Etici Generali

- **Legalità.** La Federazione, nello svolgimento della propria attività, si impegna a rispettare la vigente normativa nazionale, le leggi, atti normativi equiparati, il presente Codice Etico, lo Statuto ed ogni altra norma interna alla Federazione. La Federazione è contraria a politiche di corruzione, concussione, favori illegittimi ed indebiti, pagamenti illeciti e a comportamenti collusivi nei confronti di se stessa e di terzi soggetti.
- **Efficienza e professionalità.** La Federazione si impegna a perseguire la massima efficienza, l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse utilizzate nell'erogazione dei servizi, mantenendo e garantendo il più elevato grado di professionalità, a offrire servizi che rispecchino le esigenze degli Associati, in linea con i più avanzati standard qualitativi e professionali. In nessun caso la convinzione di operare a vantaggio della categoria o della Federazione giustifica comportamenti in contrasto con i principi espressi nelle norme statutarie, da intendersi in toto richiamate nel presente Codice Etico.
- **Ripudio di ogni discriminazione.** La Federazione ripudia qualsiasi forma di discriminazione in base al sesso, età, religione, sessualità, razza, stato di salute, nazionalità nonché opinione politica. La Federazione, inoltre, non tollera alcuna forma di molestia o condotta che possa creare un ambiente lavorativo ostile.
- **Valorizzazione delle risorse umane.** La Federazione, consapevole che il contributo di ciascun dipendente costituisce la risorsa principale per lo sviluppo della stessa, promuove e riconosce il valore del proprio organico. La Federazione garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel quale il dipendente possa esprimere pienamente le sue qualità e attitudini professionali.
- **Trasparenza.** La Federazione si ispira al principio di trasparenza, inteso come veridicità e completezza delle informazioni, nello svolgimento delle sue attività, nonché in materia di gestione contabile.
- **Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente.** La Federazione si impegna a promuovere la responsabilizzazione e consapevolezza del proprio personale sul tema della tutela dell'ambiente: a questo scopo, incentiva ogni comportamento idoneo a ridurre l'impatto ambientale, l'utilizzo di prodotti riciclabili, e la corretta gestione dei rifiuti. Tali attività costituiscono oggetto di informazione e formazione del personale, al quale viene richiesta un'attiva collaborazione per la salvaguardia ed il miglioramento ambientale.

- **Correttezza contrattuale.** La Federazione si impegna ad adottare la massima correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali da essa instaurati. La Federazione promuove il principio della concorrenza leale, ripudiando ogni condotta finalizzata a falsare il libero mercato.

ART. 4 - Criteri di condotta

4.1 Relazioni con gli Associati

La Federazione si impegna a svolgere le proprie attività garantendo il pieno soddisfacimento delle finalità definite nello Statuto, e il rispetto del principio di parità di trattamento a tutti gli Associati, evitando comportamenti preferenziali o basati su indebiti favoritismi.

4.2 Organo di Vigilanza e controllo

L'Organo di Vigilanza è dotato della necessaria autonomia, di poteri di iniziativa e di controllo.

Per l'operatività dell'Organo di Vigilanza, la Federazione è organizzata con Ispettori provinciali, a cui attribuisce il compito di verificare ed accertare che i corsi di formazione svolti dagli Associati rispettino i protocolli previsti dalla normativa vigente in materia di formazione.

Gli Ispettori provinciali effettueranno controlli a campione durante lo svolgimento dei corsi, presso le sedi indicate dagli Associati.

Gli Ispettori provinciali saranno tenuti a relazionare direttamente all'Organo di Vigilanza l'esito dei controlli effettuati.

Gli Ispettori provinciali, nello svolgimento dei compiti a loro attribuiti, saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico, oltreché della normativa vigente.

4.3 Gestione del Personale

La Federazione riconosce l'importanza e la centralità del ruolo ricoperto dalle risorse umane, quale fattore fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo, la crescita e il raggiungimento degli obiettivi statuari.

Il personale rappresenta la risorsa principale e per questo la Federazione pone una particolare attenzione alla valorizzazione del singolo, oltreché allo sviluppo di competenze professionali specialistiche, su base prettamente meritocratica.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro, vengono fornite dettagliate informazioni in merito a profili e contenuti della mansione da svolgere, elementi normativi e retributivi, misure di prevenzione e protezione in vigore per la tutela dai rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Federsicurezza Italia garantisce l'integrità morale delle persone, attraverso condizioni di lavoro rispettose della loro dignità.

4.4 Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro

La Federazione si impegna a consolidare e diffondere una cultura della Sicurezza intesa come prevenzione, nella consapevolezza che la promozione di comportamenti responsabili possa ridurre sistematicamente i rischi per il personale in materia di infortuni e malattie professionali.

La Federazione utilizza il proprio Documento di Valutazione dei Rischi come punto di riferimento, al fine di applicare alla propria struttura organizzativa le procedure di sicurezza, le istruzioni operative, i programmi di addestramento e di formazione del personale più adeguati al raggiungimento degli obiettivi fissati. La Federazione, a tal fine, destina adeguate risorse economiche e finanziarie all'informazione e alla formazione continua del personale, a garanzia della piena e puntuale applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4.5 Trattamento dei Dati Personali

Il personale di Federsicurezza Italia è adeguatamente istruito ed informato sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, recante il Testo Unico in materia di Trattamento dei dati personali. La norma costituisce strumento primario a garanzia del corretto utilizzo dei dati, di cui la Federazione entra in possesso. Il personale è tenuto all'osservanza e al puntuale rispetto della normativa. Agli Associati ed a tutti coloro i quali collaborino alle dipendenze e non della Federazione, viene fornita un'informativa sulla privacy che individua finalità e modalità del trattamento, eventuali soggetti ai quali i dati vengono comunicati, nonché informazioni necessarie all'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, nei casi specificatamente previsti dalla normativa, viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali.

4.6 Riservatezza delle informazioni aziendali

La Federazione assicura il corretto trattamento dei dati legittimamente acquisiti nel rispetto dell'informativa rilasciata agli interessati.

Tutti i dati acquisiti nel corso dell'attività di Federsicurezza Italia saranno considerati altamente riservati, oltreché oggetto della massima tutela e riservatezza.

I dipendenti e/o collaboratori sono, inoltre, tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare le informazioni aziendali, di cui entrino in possesso, nello svolgimento dell'attività lavorativa.

ART. 5 – Gestione contabile ed utilizzo del Fondo di Dotazione

5.1 Gestione contabile

La Federazione, in attuazione di quanto previsto all'art. 6 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs 231/01, si impegna a seguire e a far rispettare i principi di veridicità, trasparenza, chiarezza e correttezza sia nella tenuta e nella gestione della contabilità, sia in tema di formazione del bilancio sociale.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori della Federazione, nonché i membri della Giunta Esecutiva Federale ed i Soci, in sede di Assemblea Federale, sono tenuti parimenti al rispetto dei principi stabiliti al precedente comma, astenendosi dal porre in essere atti, attivi o omissivi, che li violi direttamente o indirettamente.

La Federazione adotta tutti gli accorgimenti, che ritiene siano necessari alla conservazione dei documenti contabili, al fine di assicurarne la veridicità, completezza e trasparenza.

5.2 Utilizzo del Fondo di Dotazione

La Federazione si impegna a destinare il Fondo di Dotazione esclusivamente agli scopi perseguiti dalla stessa ed esplicitati nel suo Statuto. Al fine di garantire la trasparenza della gestione dello stesso, la Federazione si impegna a rendere noti, tramite idonea pubblicità, non solo i risultati delle attività poste in essere attraverso l'utilizzo delle sue risorse, ma anche i processi decisionali che abbiano condotto all'adozione degli stessi.

ART. 6 – Sistema di controllo interno: Organo di Vigilanza

6.1 Composizione dell'Organo

La Federazione, al fine di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della stessa e in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, dispone la costituzione dell'Organo di Vigilanza.

L'organo è composto dai membri della Giunta Esecutiva Federale: i membri dell'organo devono possedere una dettagliata conoscenza della Federazione e delle attività da questa svolte, nonché essere professionalmente qualificati in materia di organizzazione e gestione amministrativa e contabile delle organizzazioni no profit.

I membri dell'organo restano in carica per cinque anni e sono sempre rieleggibili.

6.2 Obblighi dei membri dell'Organo di Vigilanza

I membri dell'Organo di Vigilanza sono tenuti, nello svolgimento degli incarichi a loro attribuiti, ad agire in piena ed assoluta autonomia ed indipendenza, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

Ai membri dell'organo, inoltre, è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del Decreto 11 settembre 2000, n.289, del Ministero delle Finanze per tutta la durata dell'incarico da essi assunto: qualora ricorra una delle cause di incompatibilità, il Presidente Federale, a seguito di opportuni accertamenti e sentito il diretto interessato, provvederà ad indicare un termine, in ogni caso non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà cessare la situazione di incompatibilità. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente Federale provvederà alla revoca dell'incarico.

6.3 Funzioni e poteri

Così come previsto dal D. Lgs. 231/01, all'Organo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'Organo di Vigilanza spettano i seguenti compiti:

- predisporre ed aggiornare i protocolli delle procedure decisionali interne, affinché queste siano ispirate a principi di trasparenza e correttezza;
- vigilare e controllare tutte le attività svolte dalla Federazione, ponendo particolare attenzione a quelle dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei

reati previsti dal D.lgs. 231/01, analizzando le procedure interne nonché prevedendo, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, aggiornamenti delle stesse;

- procedere ad una periodica revisione dei modelli interni adottati dallo stesso organo, nella svolgimento della sua funzione, tenuto conto non solo dell'evoluzione normativa giuridica, ma anche delle modifiche dell'organizzazione interna della Federazione;
 - avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazione rilevanti, così come previsto dal decreto;
 - vigilare e controllare tutta la documentazione relativa alle attività svolte dalla Federazione: ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a soggetti esterni ad essa, l'Organo di Vigilanza dovrà procedere ad esaminarne la documentazione;
 - effettuare periodicamente verifiche su tutte quelle operazioni legate a possibili attività di rischio;
 - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove se ne evidenzi la necessità o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
 - vigilare sull'applicazione e il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e ogni altra disposizione interna alla Federazione;
 - attivare, a seguito di segnalazioni pervenute all'organo, indagini interne volte a accertare la violazione del Codice Etico;
 - disporre, nell'ipotesi di accertamento di violazione delle disposizione contenute nel Codice, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
 - definire protocolli e procedure finalizzate alla diffusione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché, qualora sia necessario, provvedere a fornire chiarimenti sul significato e sull'applicazione;
 - promuovere la revisione periodica del Codice, aggiornandolo rispetto alla normativa vigente, ma soprattutto in base all'evoluzione della Federazione.
- L'Organo di Vigilanza, in merito alle funzioni sopra citate, riferisce con cadenza annuale all'Assemblea Federale.

6.4 Modalità di funzionamento

L'organo è validamente riunito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri. Le decisioni dell'organo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente Federale varrà doppio.

L'organo potrà richiedere la partecipazione alle riunioni di consulenti esterni, con specifica esperienza professionale, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed opportuno al fine di assolvere alle funzioni di vigilanza attribuite: ai consulenti è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i membri dell'Organo di Vigilanza.

Le riunioni dell'organo si concludono con la redazione di un verbale da parte del segretario, nominato all'occorrenza dal Presidente Federale: i verbali, così redatti, verranno conservati nell'archivio della Federazione.

L'Organo di Vigilanza si riunisce almeno una volta l'anno e comunque quando lo ritiene opportuno il Presidente Federale o ne faccia richiesta scritta un suo membro, fornendo adeguata e specifica motivazione, presso la sede della Federazione. Sono valide anche le riunioni tenute al di fuori della sede. Al Presidente Federale spetta il compito di inviare la comunicazione di convocazione della riunione ai membri dell'organo. Le convocazioni avverranno tramite posta elettronica, contenente la data, il luogo, nonché gli argomenti da trattare nel corso della riunione: contestualmente, verrà fornita la relativa documentazione. All'Organo di Vigilanza è attribuito un budget di spesa, su base annua, che gli consenta di assolvere in assoluta autonomia e indipendenza alle funzioni attribuite.

6.5 Revoca e sostituzione

L'incarico dei membri dell'Organo di Vigilanza potrà essere revocato per giusta causa: a titolo esemplificativo, costituisce giusta causa la violazione di uno degli adempimenti di cui all'art.6.3, nonché la violazione degli obblighi previsti dall'art. 6.2.

La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo, così come il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 Decreto n. 289/2000, comportano la decadenza automatica del membro effettivo dell'organo dall'ufficio.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, decadenza o revoca per giusta causa di uno dei membri, l'Organo di Vigilanza provvederà ad informare tempestivamente il Presidente Federale, il quale adotterà le misure che riterrà più opportune.

6.6 Scioglimento dell'Organo di Vigilanza

L'organo è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei membri o in tutti quei casi in cui vi sia impossibilità di funzionamento dello stesso. Il Presidente Federale provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo organo.

6.7 Remunerazione

L'eventuale remunerazione dei membri dell'Organo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva delibera dell'Assemblea Federale. Ai membri dell'organo, in ogni caso, spetta un rimborso spese, per comprovate ragioni d'ufficio.

6.8 Rendiconto annuale

L'organo elabora a fine anno un rendiconto economico della propria attività e fornisce all'Assemblea Federale un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

6.9 Riservatezza

Tutti i membri dell'Organo di Vigilanza sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle informazioni e notizie di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della loro funzione: in particolar modo, si richiede ai membri di osservare la più stretta riservatezza in merito alle segnalazioni presentate, al fine di tutelare e

proteggere, da qualsiasi tipo di discriminazione, i segnalanti.

I membri dell'Organo di Vigilanza sono, inoltre, tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, contenuta nel D. Lgs. N. 196/2003.

L'inosservanza dei precedenti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'Organo di Vigilanza.

ART. 7 – Applicazione del Codice Etico

7.1 Disposizioni Generali

I destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare che i valori sin qui affermati in via programmatica trovino effettiva rispondenza nei comportamenti in concreto posti in essere.

A tal fine la Federazione predispone tutti gli strumenti necessari o utili, al fine di monitorare il rispetto della normativa vigente, del Codice Etico, delle strategie e delle politiche adottate al suo interno.

Il presente Codice Etico, ottemperando a quanto previsto agli art 6 comma 2 lett.e) e art. 7 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, prevede l'introduzione di un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

7.2 Valore contrattuale del Codice Etico

I dipendenti e/o collaboratori accettano e condividono i principi enunciati nel Codice Etico. L'osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di Federsicurezza Italia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2106 del Codice Civile. Pertanto la violazione delle norme in esso contenute costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e dal CCNL.

Il rispetto del Codice Etico è richiesto anche a tutti i membri degli organi sociali, i quali, in caso di inosservanza, ne rispondono a norma dell'art. 2392 del Codice Civile, e a tutti i terzi che intrattengano rapporti contrattuali di qualunque natura con la Federazione, a pena della risoluzione del contratto.

Il presente Codice Etico trova applicazione anche nei confronti degli Associati, i quali lo sottoscrivono e lo accettano all'atto di ammissione nella Federazione, impegnandosi così al rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

7.3 Segnalazioni e provvedimenti

Chiunque abbia la certezza o fondato motivo di ritenere che sia stata commessa una violazione del Codice Etico, di una determinata legge o delle procedure adottate dalla Federazione, ha il dovere di Effettuare apposita comunicazione al proprio Responsabile e contestualmente all'Organo di Vigilanza.

La segnalazione deve avvenire in forma scritta e non anonima: l'Organo di Vigilanza adotterà tutti gli accorgimenti necessari al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante ed impedire che, nei suoi confronti, si verifichi

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'Organo di Vigilanza, all'esito di apposite indagini interne, dovrà segnalare al Presidente Federale le violazioni accertate, nonché indicare le sanzioni disciplinari che ritenga opportuno applicare.

7.4 Sanzioni per i lavoratori e/o collaboratori

Qualora venga accertata la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nei confronti dei lavoratori e/o collaboratori troveranno applicazione sanzioni disciplinari, graduate in base alla gravità della violazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e/o di eventuale modifiche successive, nonché di quanto stabilito dal CCNL adottato. I provvedimenti disciplinari potranno consistere nel richiamo, ammonimento o sospensione senza retribuzione del lavoratore e/o collaboratore, e, nei casi più gravi, nel licenziamento. In fase di accertamento della violazione, al lavoratore e/o collaboratore verrà data la possibilità di giustificare il proprio comportamento, così come previsto in materia dallo Statuto dei Lavoratori.

7.5 Misure nei confronti dei membri della Giunta Esecutiva Federale

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte di un membro della Giunta Esecutiva Federale, l'Organo di Vigilanza provvederà a richiedere una convocazione straordinaria dell'Assemblea Federale, la quale adotterà le misure che ritenga più opportune, nel rispetto di quanto previsto dalle normativa vigente, nonché dalle disposizioni statutarie.

ART. 8 – Disposizioni finali

All'Organo di Vigilanza spetta il compito di procedere alla revisione e aggiornamento del presente Codice. Ogni variazione e/o integrazione del Codice verrà prontamente comunicata e diffusa dallo stesso organo a tutti i diretti interessati, nonché pubblicata sul sito internet della Federazione.